

## **AGENZIA DEL TERRITORIO**

### **DECRETO 6 settembre 2005**

#### **Approvazione della convenzione speciale per la disciplina delle modalita' operative di sportello catastale decentrato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante il regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico;

Visto l'art. 11, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, che prevede la possibilita' che il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stipuli speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4 dello stesso art. 11;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed altri enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto 23 maggio 1997 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2004 di differimento da tre a cinque anni del termine originariamente stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni, conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto;

Considerato che, nel frattempo, sono stati istituiti sportelli catastali decentrati presso i comuni per soddisfare istanze degli stessi e dei cittadini;

Considerato che il piano allegato alla Convenzione 2005-2007, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del territorio, ha previsto l'apertura di nuovi sportelli decentrati, nonche' la riconversione di sportelli decentrati gia' attivi, secondo modalita' operative previste in convenzione speciale con i comuni, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, per funzioni di consultazione;

Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato espresso con nota del 1° settembre 2005, prot. n. 0116689;

Ritenuto che l'attivazione degli sportelli decentrati secondo modalita' operative previste in convenzione speciale con i comuni, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991 possa consentire una piu' efficiente erogazione di servizi ai cittadini;

Decreta:

Art. 1.

**Approvazione dello schema di convenzione speciale**

1. E' approvato lo schema tipo di convenzione speciale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, per la disciplina delle modalita' operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati gia' attivi, allegato al presente decreto che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.

**Determinazione dell'importo della cauzione**

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione speciale di cui all'art. 1, costituita secondo le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, e' determinato sulla base dell'introito trimestrale dei tributi speciali catastali connessi alle visure afferenti l'ente locale convenzionato secondo gli importi di seguito fissati:

- a) introito trimestrale fino a Euro 2.500 |Euro 5.000
- b) introito trimestrale da Euro 2.501 a Euro 5.000 |Euro 10.000
- c) introito trimestrale da Euro 5.001 a Euro 15.000 |Euro 25.000
- d) introito trimestrale da Euro 15.001 a Euro 30.000 |Euro 50.000
- e) introito trimestrale oltre Euro 30.001 |Euro 80.000

2. L'Agenzia del territorio definisce per ogni ente locale l'introito trimestrale di riferimento ottenuto come valore medio dei quattro trimestri relativi all'anno 2004.

3. L'Agenzia del territorio ridetermina annualmente l'introito trimestrale di riferimento e in caso di modifica dei parametri di cui al comma 1, gli enti locali sono tenuti all'integrazione della cauzione entro trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale.

Roma, 6 settembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: Picardi